

Allegato "A" del N. 104.435/11376 di rep.

STATUTO

Art.1

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata:

"A - B - ZERO - DONATORI DI SANGUE - S. RAFFAELE"

L'Associazione ha sede presso l'Ospedale San Raffaele di Milano Via Olgettina n. 60.

Art.2

FINALITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione senza scopo di lucro ha durata illimitata e si propone la promozione di ogni attività diretta a favorire e diffondere la donazione volontaria del sangue e suoi emoderivati.

Il dono del sangue anonimo, gratuito e volontario, costituisce un atto di umana solidarietà e dovere civico. Esso configura il donatore, promotore e partecipe di un servizio sociale, quale operatore della salute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. La donazione di emocomponenti equivale alla donazione di sangue.

L'Associazione fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. E' apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

Art.3

ATTIVITA'

L'Associazione favorisce e sviluppa a tutti i livelli associativi ogni utile iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato nella donazione del sangue, ed in particolare assolve i seguenti compiti istituzionali:

- svolge opera di proselitismo e propaganda a favore della donazione di sangue;
- cura la chiamata dei donatori per l'effettuazione dei prelievi attivando i propri iscritti;
- tutela la salute dei donatori contribuendo all'educazione sanitaria e favorendo la medicina preventiva;
- partecipa alla gestione del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale S. Raffaele sostenendo e potenziando le attività del Centro;
- contribuisce all'approfondimento tecnico, scientifico ed organizzativo dei problemi trasfusionali ed immuno-ematologici anche in relazione al trapianto di organi il tutto da svolgersi nel rispetto della tutela della salute di donatori;

- pr
sang
form
scie
- or
cif.
sang
- pa
del
acce
Sani
lati
gers
slaz
L'As
liar
zior
bian

E' s
na c
dona
do c
e d.
prov
vi.
I sc
l'el
E' a
zior
cont
vali
potr
Nel
renc
plat
La q
e pe
Le p
grat

Il p
a) c
prie
b) c
ecce
c) c
Le

- promuove e coordina l'attività di donazione del sangue anche mediante attività di formazione e informazione finalizzate ad un costante aggiornamento scientifico e legislativo in materia;
- organizza convegni, simposi, riunioni su temi specifici connessi con le attività di donazione del sangue;
- partecipa alla gestione, organizzazione e raccolta del sangue e del plasma anche mediante la stipula di accordi convenzionali con gli Organi preposti della Sanità Pubblica, con possibilità di accedere ai relativi contributi e finanziamenti il tutto da svolgersi nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale in materia.

L'Associazione potrà partecipare, collaborare, affiliarsi o divenire affiliata in altri Enti o Associazioni aventi scopi analoghi e che comunque non abbiano alcun fine di lucro.

Art.4

SOCI

E' socio dell'Associazione chi, avendo effettuato una donazione, manifesta la propria disponibilità a donare periodicamente il proprio sangue e chi, avendo cessato l'attività di donatore per motivi di età e di salute, intende rimanere comunque iscritto, provvedendo al versamento dei contributi associativi.

I soci dopo la seconda donazione, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

E' altresì socio chi, non potendo effettuare donazioni per motivi di età o di salute, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo. Questi ultimi non potranno superare il sesto dei donatori periodici. Nell'ambito dell'Associazione, per coloro che si rendano benemeriti, potranno inoltre essere contemplate categorie di soci "Sostenitori" e "Onorari".

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per indegnità sancita dall'assemblea dei soci.

Le prestazioni dei soci rese all'Associazione sono gratuite.

Art.5

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai

contributi associativi da versare all'Associazione che verranno determinati annualmente dal Consiglio Direttivo nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà ricevere contributi nonché accedere a fondi messi a disposizione sia da Enti pubblici che privati.

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro un mese dalla chiusura dovrà essere approvato il bilancio di previsione ed entro quattro mesi dovrà essere approvato il rendiconto consuntivo; per giustificati motivi di necessità tale termine potrà essere prorogato a sei mesi.

Art.6

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori.

Art.7

ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, approva il bilancio preventivo e consuntivo e dà gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o statuto.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

I soci sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C.

L'assemblea può anche essere convocata fuori della sede sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente e in caso di loro assenza da persona scelta tra i presenti. Spetta al Presidente dell'assemblea nominare un segreta-

rio
riur

L'As
tivo
l'as

ad L
Il (

il
mine

Per
occe

suo

dei
chi

Il C

sen

dal

Del

sit

scri

La

fron

att

asse

Il

ges

ne,

di

non

ind

Spe

pot

per
Il
pot
ques

La

Col

feti
semb
I R
del
ai t
sa

rio che provvede alla redazione dei verbali delle riunioni.

Art.8

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, da un minimo di tre ad un massimo di undici.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia già provveduto l'assemblea dei soci. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni il Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio nonché la firma degli atti sociali, spetta al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

ART.9

POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, in particolare ad esso spetta di dare esecuzione alle delibere delle assemblee nonché realizzare le linee di politica associativa indicate dalle stesse.

Spetta al Consiglio la facoltà di delegare alcuni poteri a singoli membri o di nominare procuratori per il compimento di singoli atti.

Il Presidente nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art.10

COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà



dell'Associazione. Essi potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art.11

CARICHE

Le cariche sociali hanno la durata di tre esercizi e non saranno retribuite. E' immessa la rieleggibilità.

Art.12

SCIoglimento

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altri Enti ed Associazioni di volontariato aventi finalità analoghe e comunque nel rispetto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C.

Art.13

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme di legge sulle Associazioni.

F.to Claudio Bordignon

- " Zoppei Gianna Maria
- " Franchi Daniela
- " Staudacher Carlo
- " Rossini Silvano
- " Cuomo Francesco
- " Nicolini Enrico
- " Fontana Antonio
- " Mangia Rocco
- " Bonini Pierangelo
- " Dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio.

Io sottoscritto Dott. Enrico Chiodi Daelli Notaio in
Milano attesto che la presente relazione su quattro
fogli è copia conforme all'originale esistente nei
miei atti.

Milano, 12 GENNAIO 2000

